

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALONTE E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
FORNITORE DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE
A FAVORE DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19**

approvato con determinazione n. 43 del 03.04.2020 - Allegato B

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

TRA

Il Comune di Alonte sito in Alonte, piazza Santa Savina n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 00534310248, nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativa finanziaria, che interviene al presente atto a seguito della nomina da parte del Sindaco

E

L'Esercizio commerciale _____ P.IVA _____

con sede in _____ Via _____

nella persona di _____

che interviene al presente atto in qualità di _____

in esecuzione della determinazione n. 43 del 03.04.2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 25,00 (venticinque) e di euro 10,00 (dieci) sono rilasciati dal Comune di Alonte; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro la fine del mese di rilascio, e comunque entro e non oltre il 31.05.2020, data prorogabile con successivo atto in relazione alla fine dell'emergenza da Covid 19 .

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente al modello riepilogativo predisposto dall'ufficio, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto e gli scontrini di spesa di cui l'esercente si impegna a conservare copia, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato. Il Comune si impegna a pagare entro 15 giorni dalla presentazione della

documentazione da parte dell'esercente. I buoni spesa prodotti dovranno riportare il timbro a secco identificativo del Comune e la firma della Responsabile dell'Area amministrativa finanziaria Valeria Gamberoni.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

- generi alimentari, con esclusione di tutte le bevande alcoliche;
- prodotti di consumo per l'igiene personale;
- prodotti di consumo per la pulizia e la disinfezione della casa;
- prodotti alimentari e per l'igiene per la prima infanzia

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il periodo contingente l'emergenza epidemiologica in corso.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercente dà atto di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali pubblicata sul sito web dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato al D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R. General Data Protection Regulation), l'esercente si impegna a trattare i dati di cui verrà a conoscenza in ottemperanza ai principi sanciti:

- dall'ordinamento nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati;
- dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R. General Data Protection Regulation).

L'esercente è tenuto a osservare l'obbligo di riservatezza nel trattamento di dati personali in relazione alle informazioni acquisite.

Inoltre, con i dati di cui verrà a conoscenza, l'esercente:

- non potrà procedere a creare alcuna banca dati;
- dovrà trattare i dati solo ed esclusivamente per gli scopi inerenti alla propria attività;
- non potrà diffondere o comunicare a terzi i dati personali di cui verrà a conoscenza, al di fuori dei casi consentiti dalla Legge;

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Vicenza, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Gallio.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986, a cura e spese di chi ne fa uso.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Alonte, li

Il Comune di Alonte – Valeria Gamberoni _____

L'Esercizio Commerciale – _____